REGOLAMENTO (CEE) N. 2487/69 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 447/68 che stabilisce le norme generali in materia d'interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 2463/69 [2] e (CEE) n. 2485/69 [3], in particolare l'articolo 9, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'esperienza acquisita nella Comunità ha dimostrato che gli organismi d'intervento possono incontrare difficoltà per immagazzinare lo zucchero che viene loro offerto in luoghi di magazzinaggio diversi da quelli tradizionalmente a disposizione dei fabbricanti, in condizioni idonee alla buona conservazione del prodotto;

considerando che tali organismi sono responsabili del prodotto acquistato; che essi devono prendere le opportune disposizioni affinché, al momento dell'offerta di zucchero all'intervento, lo zucchero sia immagazzinato nelle suddette condizioni; che pertanto, per assicurare il buon funzionamento dell'intervento, occorre modificare il regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia di interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 1395/69 [5],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 447/68 è aggiunto il seguente comma:

«L'organismo d'intervento, previo esame delle possibilità di immagazzinaggio esistenti, può subordinare l'accettazione dell'offerta all'intervento alla condizione che un contratto di magazzinaggio sia concluso tra l'organismo d'intervento e il venditore.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 9 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

---

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.
(3) Vedi pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 5.
(5) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 4.